

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 249 del 03/06/2024

Struttura proponente: U.O.C. GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA-ALPI-
REVISIONE AGENDE

Proposta n. 2050 del 2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE TRA LA ASL ROMA 2 E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO- NELLA BRANCA DI NEFROLOGIA FINO AL 14.05.2025

Responsabile dell'Istruttoria: COLACINO Maria Cristina

Responsabile del Procedimento: Maria Cedrola

Il direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta, ai fini dell'art. 1 della L. n°20/1994 così come modificato dall'art.3 della L.639/1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 08/05/2024

Firmato Maria Cedrola

Gestore di spesa/ Titolare di budget

Per presa visione

Il Direttore attesta che il presente atto **non comporta** complessivamente uno scostamento sfavorevole rispetto al budget assegnato.

Direttore U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI SANITARI

Data 09/05/2024

Firmato (Delegato) Massimiliano Calisti

Per presa visione

Direttore U.O.C. BILANCIO E CICLO PASSIVO

Data 14/05/2024

Firmato (Delegato) TOLLI Manuele

Per presa visione

Direttore U.O.C. CICLO ATTIVO E CONTABILITA' SPECIALE E FISCALE

Data 14/05/2024

Firmato (Delegato) BARATTO Gianluca

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole Non favorevole

Data 15/05/2024

Firmato Massimo Armitari

Parere del Direttore Sanitario

Favorevole Non favorevole

Data 21/05/2024

Firmato Giuseppe Gambale

Il Commissario Straordinario

Data 03/06/2024

Firmato Francesco Amato

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE UOC LISTE DI ATTESA, ALPI E REVISIONE AGENDE

RICHIAMATI

- il Decreto del Commissario ad Acta U00606 del 30 dicembre 2015, con cui, in attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con DCA n. U00247/14, a far data dal 1 gennaio 2016 è stata istituita, tra l'altro, la ASL Roma 2, con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. Roma B e Roma C, e che la stessa è subentrata nel patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto anche processuale facente capo alle preesistenti Aziende;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00037 del 11.03.2024 avente ad oggetto: "*Nomina del Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*,"
- la deliberazione n. 1 del 29 marzo 2024 di insediamento ed assunzione in carica del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 2, Dott. Francesco Amato;
- la deliberazione n. 105 del 7 maggio 2024 con cui è stato attribuito al Dott. Massimo Armitari l'esercizio temporaneo delle funzioni vicarie di Direttore Amministrativo, e la deliberazione n. 171 del 31/01/2022 con cui è stato nominato il Dott. Giuseppe Gambale quale Direttore Sanitario della ASL Roma 2;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2686 del 20.12.2019 con cui al proponente veniva attribuita la direzione della struttura;

EVIDENZIATO CHE:

- le Aziende Sanitarie, in attuazione del principio di autonomia imprenditoriale sancito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, sostituito dall'art.3, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, possono svolgere attività dalla quale scaturiscono risorse aggiuntive rispetto ai fondi attribuiti dalla Regione che vanno collocate nel conto relativo alle entrate proprie;
- che gli artt. 89, comma 2, lett. d) e 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019/2021, a tutt'oggi vigente, prevedono la possibilità di stipulare apposita convenzione per attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi, altra Azienda o Ente del comparto;

VISTA la nota prot. EE n. 16029 del 15/12/2023, acquisita agli atti con prot.n.236248 del 15/12/2023, con la quale gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (di seguito, per brevità, IFO) hanno richiesto alla ASL Roma 2 la possibilità di stipulare una nuova convenzione in Nefrologia, essendo la precedente scaduta il 28.05.2022;

PRESO ATTO che con nota, agli atti della scrivente Azienda, il Direttore della UOC Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Sant'Eugenio, Dott. Roberto Palumbo, ha espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione;

VALUTATO pertanto che:

- 1) La ASL Roma 2 e gli IFO intendono stipulare una convenzione annuale per consulenze mediche specialistiche in Nefrologia;
- 2) Le prestazioni professionali saranno espletate dai Dirigenti Medici alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C, del D.Lgs. n. 502/92 e dagli artt. 89, comma 2, lett. d e art. 91, CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021;
- 3) I medici nefrologi dell'ASL RM 2 complessivamente assicureranno l'attività fino ad un limite massimo di n. 50 accessi annuali rivolti alla totalità dei Reparti degli Istituti che ne presentino necessità;

ATTESTATO INFINE sotto la responsabilità del sottoscritto che il presente provvedimento è adottato nel pieno rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e al D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice della *Privacy*)

PROPONE

- di approvare lo schema di “*Convenzione tra la ASL Roma 2 e gli IFO per prestazioni nella disciplina di Nefrologia*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*All. A*), con durata annuale a decorrere dall’ultima sottoscrizione;
- di incaricare quale Referente per il rapporto, ai sensi del Regolamento aziendale per la stipula delle convenzioni (deliberazione n. 728/cs del 10/06/2016), il Direttore della UOC Nefrologia OSE, Dott. Roberto Palumbo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per la ASL Roma 2;
- di procedere alla firma della Convenzione in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 – bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 24 del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i, e di trasmetterla agli IFOi;
- di notificare il presente atto ai seguenti servizi aziendali:
 - UOC Nefrologia e Dialisi OSE
 - UOC Ciclo attivo e contabilità speciale e fiscale
 - UOC Affari Legali e Assicurativi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Amato, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00037 del 11.03.2024 nonché dell’atto deliberativo n. 1 del 29.3.2024;

LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile della struttura proponente indicata nel frontespizio;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere tecnico espresso dal Direttore Amministrativo facente funzioni **dr. Massimo Armitari** e dal Direttore Sanitario **dr. Giuseppe Gambale**;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di approvare la sovra esposta proposta, che qui si intende integralmente riportata, e di renderla disposta.

La presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all’Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.aslroma2.it per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio sindacale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Amato

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN NEFROLOGIA

TRA

Gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri** (di seguito denominati "IFO"), codice fiscale 02153140583 - Partita IVA n. 01033011006 con sede e domicilio in Via Elio Chianesi n. 53, 00144 Roma, rappresentati dalla Dott.ssa Laura Figorilli, in qualità di Direttore Generale FF;

E

L'**Azienda Sanitaria Locale Roma 2** (di seguito denominata "Azienda"), con sede legale in via M. Brighenti, 23 — 00159 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13665151000, in persona del Commissario Straordinario Dott. Francesco Amato;

PREMESSO

- Gli I.F.O. hanno necessità di avvalersi delle prestazioni specialistiche di Nefrologia della ASL Roma 2, non essendo presente presso gli Istituti tale specialità, da rendersi per il tramite di unità di personale collocato in regime di impegno a tempo pieno e di esclusività di rapporto con il SSN che svolge funzioni assistenziali presso la ASL (Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Sant'Eugenio);
 - che l'attività di consulenza del personale della ASL è regolata dalle norme che si applicano al personale del S.S.N. e, dunque, dall'art. 15 *quinquies*, comma 2, punto *d*, D. Lgs. N. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché dagli artt. 89 e 91 CCNL Area Sanità 2019/2021;
 - che gli IFO hanno avviato un'attività di riorganizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché al fine di realizzare l'ottimizzazione e l'implementazione dello stesso si è manifestata l'esigenza di usufruire di un supporto da parte di professionalità adeguate con specifiche competenze in materia;
 - ai sensi della citata normativa si richiede la formalizzazione del presente atto convenzionale;
- tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

L'ASL RM2 si impegna ad effettuare prestazioni specialistiche di Nefrologia in favore degli IFO da rendersi per il tramite di unità di personale medico collocato in regime di impegno a tempo pieno e di esclusività di rapporto con il SSN che svolge attività assistenziale presso l'Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Sant'Eugenio.

La predetta UOC dell'Ospedale si impegna ad effettuare e garantire prestazioni di nefrologia medica ai pazienti ricoverati presso gli IFO.

La richiesta degli IFO sarà inviata all'Ospedale S. Eugenio dalla Direzione Medica di Presidio degli Istituti tramite apposito modulo allegato alla presente convenzione.

La prestazione sarà effettuata dallo specialista nefrologo entro ventiquattro ore.

Il Direttore della UOC Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale S. Eugenio coordinerà l'espletamento delle consulenze richieste individuando i nefrologi deputati a svolgere tali attività, eventuali prestazioni di Dialisi saranno effettuate nella struttura specifica dell'Ospedale S. Eugenio ed il costo si intende incluso nella tariffa della consulenza.

ART. 3

Le prestazioni professionali di cui trattasi verranno espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 *quinquies*, comma 2, del D.gs. 502/92 e dagli artt. 89 e 91, comma 2, lett. *a* del CCNL Area Sanità 2019/2021.

ART. 4

Le attività di consulenza del presente atto convenzionale, svolte al di fuori del normale orario di servizio saranno contenute entro il limite massimo di n. 50 accessi annuali rivolti alla totalità dei Reparti degli Istituti che ne presentino necessità

ART. 5

Per l'attività di consulenza in nefrologia gli IFO corrisponderanno alla ASL una tariffa omnicomprensiva di euro 300,00 (trecento/00) ad accesso per ogni consulenza, di euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni consulenza ulteriore effettuata nell'ambito dello stesso accesso, previa richiesta della Direzione Medica di Presidio degli IFO.

La fattura sarà emessa dalla ASL sulla base di un elenco mensile, controfirmato dal Responsabile della Struttura che si avvale della consulenza, riepilogativo degli accessi effettuati ed inviato dagli IFO alla ASL.

La ASL provvederà ad attribuire i compensi spettanti al personale medico coinvolto all'esecuzione

delle prestazioni, in base alle norme vigenti ed alla regolamentazione in atto presso la stessa ASL.

ART. 6

Gli IFO si assumono la responsabilità per i rischi e danni causati a terzi, derivanti dall'utilizzo di apparecchiature o da personale della struttura medesima, per i quali assicura adeguata copertura assicurativa, mentre la ASL dichiara di avere in essere polizza assicurativa con massimale adeguato a copertura del rischio di eventuali danni subiti dal paziente limitatamente alle prestazioni professionali rese dal personale medico in regime libero-professionale

ART. 7

Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "GDPR") e del d. lgs. N. 196/2003 e s.m.i. (di seguito per brevità, anche "Codice Privacy")

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione.

Le Parti della presente Convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità della presente convenzione, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto della Convenzione, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali che ne conseguirà.

Le Parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente informate che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola.

Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR, con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.

Con particolare riguardo ai profili di competenza degli IFO, gli Istituti, quali Titolari del trattamento, si impegnano:

-ad assolvere agli obblighi di somministrazione dell'informativa nei confronti del professionista della

ASL, di cui tratterà i dati ai fini della collaborazione di cui alla presente convenzione.

A nominare un professionista dell'ASL, in possesso delle capacità e dell'competenze richieste dall'oggetto della presente Convenzione, che opererà sotto la diretta autorità degli IFO, autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

ART. 8

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dal 15 maggio 2024, o comunque dalla data della sottoscrizione, fino al 14.05.2025, tenuto conto altresì delle attività effettivamente svolte dai professionisti della ASL nel periodo di perfezionamento del rinnovo del presente atto, che verranno corrisposte secondo quanto stabilito dall'art. 5.

Tale convenzione potrà essere rinnovata, previa adozione dei necessari atti formali.

ART. 9

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.

ART. 10

Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata — PEC. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 12.04.1986, e gli oneri sono a carico della parte richiedente.

ART. 11

Le parti riconoscono reciprocamente il diritto di recedere dal presente rapporto in qualunque momento, anche prima della scadenza prevista, previa comunicazione all'altra parte con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima del recesso medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Il Direttore Generale FF

Dr.ssa Laura Figorilli

ASL Roma 2

Il Commissario

Straordinario

Dr. Francesco

Amato

Segue deliberazione N° 249 del 03/06/2024

PUBBLICAZIONE

*Si dichiara che, ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12 L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data **03/06/2024** sull'Albo pretorio, consultabile sul sito web istituzionale www.aslroma2.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.*

Il direttore UOC Affari Generali

Massimo Guerrieri Wolf

(Firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale "CAD") questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD) e si compone del numero di pagine indicato in frontespizio.